



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 28/12/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CENTO E C.M.V. SERVIZI SRL, SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING PARTECIPATA DEL COMUNE DI CENTO, PER LA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA "CARNEVALE DI CENTO" EDIZIONI 2019 E 2020 E ALTRI SERVIZI STRUMENTALI

L'anno 2018, addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 22:53 ritualmente convocata dal Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l'intervento dei componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	TOSELLI FABRIZIO	Sindaco	Presente	
2	MACCAFERRI SIMONE	Vicesindaco	Presente	
3	BARBIERI MARIACRISTINA	Assessore		Assente
4	LABIANCO ANTONIO	Assessore	Presente	
5	BORGATTI GRAZIA	Assessore	Presente	
6	FORTINI MATTEO	Assessore	Presente	
			5	1

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Dott. Mauro Zuntini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare e

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- Delibera di C.C. n. 7 del 02/03/2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020 e ss.mm.ii.;
- Delibera di C.C. n. 12 del 02/03/2018 che ha approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e ss.mm.ii.;
- Delibera di G.C. n. 55 del 02/03/2018, ad oggetto: *“Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Assegnazione Risorse Finanziarie – Approvazione”* e ss.mm.ii.;
- Delibera di G.C. n. 128 del 24/05/2018 - Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Approvazione ed assegnazione obiettivi di gestione, risorse umane e strumentali e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 30/11/2018 ad oggetto *“APPROVAZIONE DELLA SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE CMV ENERGIA & IMPIANTI S.R.L. E CMV SERVIZI S.R.L. A FAVORE, RISPETTIVAMENTE, DI HERA COMM S.R.L. E INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA, ENTRAMBE CONTROLLATE DA HERA S.P.A. CON SEDE A BOLOGNA”* con quale si è approvato un piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute in CMV Servizi e CMV E&I e il nuovo testo dello statuto sociale di CMV Servizi s.r.l. di cui all'Allegato 6) della medesima deliberazione e con lo stesso atto si è autorizzato sin d'ora il Sindaco, in qualità di Socio, ad apportare modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di Assemblea dei soci che è programmata per il 20 dicembre 2018;

Considerato che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 30/11/2018 approvando le modifiche statutarie di CMV Servizi s.r.l. si è inteso modificare lo statuto sociale in primo luogo per adeguare la clausola dell'oggetto sociale (articolo 3 dello statuto) alle attività che la società scissa continuerà a svolgere e ad ai servizi che potrebbero erogare in futuro con il nuovo assetto organizzativo prevedendo anche la possibilità di esercitare *“prestazione di servizi strumentali agli enti pubblici soci per la promozione, organizzazione e gestione di mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni fieristiche locali, conferenze ed eventi accessori organizzati dai medesimi enti soci; assistenza agli enti soci nell'organizzazione di spettacoli di intrattenimento, manifestazioni canore e spettacoli culturali folkloristici per la collettività locali, come il Carnevale di Cento”*;

Considerato che nell'ambito della operazione societaria straordinaria di scisso-fusione che recentemente ha coinvolto la società *“CMV Servizi S.r.l.”* e la società *“Inrete S.p.a.”* in ordine alla modifica statutaria approvata dal Consiglio Comunale di Cento nella seduta del 30/11/2018 con delibera n. 106 l'Assemblea dei soci del 20/12/2018 a magistero del Notaio Dott. Federico Tassinari ha approvato lo statuto sociale, il cui art. 3, comma 2, lettera f) specifica che la società ha per oggetto lo svolgimento tra le altre: *“dei servizi agli enti soci per la promozione, organizzazione e gestione di mostre, esposizioni, fiere, congressi, e manifestazioni locali, conferenze ed altri eventi; assistenza agli enti soci nell'organizzazione di spettacoli di intrattenimento, manifestazioni canore e spettacoli folkloristici per la comunità locale, compreso il Carnevale di Cento”*;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 30/11/2018 ad oggetto *“VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – ESERCIZIO 2018-2019-2020 - SETTORI SERVIZI LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO, PERSONALE , SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI”* nella quale si rileva *“che è intenzione dell'Amministrazione comunale stipulare nuove convenzioni con CMV Servizi srl per integrare quanto già previsto dalle precedenti convenzioni con l'aggiunta di servizi ritenuti utili per garantire la completezza dei servizi svolti” ... “ affidamento della organizzazione e gestione manifestazioni fra le quali il Carnevale di Cento” e “affidamento della gestione di beni immobili”*;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale del 28/12/2018 ad oggetto *“AFFIDAMENTO A CMV SERVIZI SRL, SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING, DELLA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI CENTO E ALTRI SERVIZI PER GLI ANNI 2019 E 2020”* il Consiglio Comunale ha deliberato di affidare C.M.V. Servizi srl, Società in house providing partecipata del Comune di Cento *“Carnevale di Cento”* la gestione della manifestazione carnevalesca *“Carnevale di Cento”* con sfilata di carri allegorici da svolgersi in n. 5 domeniche consecutive nei mesi di gennaio/febbraio/marzo in date che verranno stabilite annualmente dal Comune ed altri momenti di aggregazione popolare tesi ad offrire esibizioni/manifestazioni e a far riscoprire il piacere di vivere la città nel periodo di Carnevale ed anche in altri periodi nonché il *front office* dell'ufficio IAT (Informazione Accoglienza Turistica) per gli esercizi 2019 e 2020 come da nota protocollo in entrata n. 0066407/2018 con oggetto: *“P.E.F. CARNEVALE DI CENTO”*

relativo al piano economico finanziario per l'affidamento dei servizi relativo agli anni 2019 e 2020 redatto da CMV Servizi srl;

Considerato che:

- le modifiche apportate al decreto ministeriale 27 luglio 2017 inseriscono tra le attività che potranno accedere agli stanziamenti del Fondo unico per lo Spettacolo per il 2018 anche i carnevali storici al fine di valorizzare la funzione da essi svolta per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori;
- l'atto modifica il decreto ministeriale 27 luglio 2017 dopo il raggiungimento dell'intesa in Conferenza Unificata è stato adottato anche tenendo conto della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione delle diversità culturali. In esse, infatti, è stato stabilito il riconoscimento delle espressioni di identità culturale e collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze immateriali;
- le modifiche inseriscono un apposito articolo (il 48-bis) per definire l'entità del contributo ai carnevali storici e sono ammesse a contributo le manifestazioni espressioni della tradizione italiana dei carnevali, dotate quindi di una riconoscibile identità storica e culturale di livello nazionale e internazionale con un contributo compreso tra € 50.000,00 e € 100.000,00 con un cofinanziamento annuale, pari almeno al 25% del costo del progetto;
- possono accedere al contributo i progetti triennali presentati all'inizio di ogni triennio che devono essere corredati da un programma e dal bilancio dell'attività della prima annualità e che tali progetti devono essere presentati entro il 30 settembre 2018 a seguito della pubblicazione ad opera del Direttore Generale Spettacolo del Mibact di apposito bando;

Visto il D.D. Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale Spettacolo del 22/11/2018 che ha concesso un contributo al Comune di Cento di € 95.000,00 relativamente alla realizzazione del Carnevale 2018 e che può pertanto essere valorizzato un contributo triennale (2018-2019-2020) per la realizzazione del progetto del Carnevale di Cento;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ed in particolare:

- l'art. 2, recante le definizioni di "controllo analogo", di "controllo analogo congiunto" e di "società in house", secondo cui sono tali le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;
- l'art. 4, secondo cui le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2, tra cui rientra la "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" e, in base al quale, salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;
- l'art. 16, comma 1, secondo cui le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
- l'art. 16, commi 3 e 3 bis, secondo cui gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, mentre la produzione ulteriore, rispetto al predetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, con cui sono state approvate le linee guida n. 7, recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016", e in particolare il punto 9, che prevede che, a partire dal 30 ottobre 2017, i soggetti legittimati a chiedere l'iscrizione nell'elenco, tra cui le amministrazioni aggiudicatrici che, al ricorrere

dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house, possono presentare domanda di iscrizione e che, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l'affidamento in house e che fino alla data di presentazione della domanda stessa i medesimi soggetti possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici;

Accertato che con prot. 0097194/2018 è stata trasmessa all'Autorità Nazionale Anti Corruzione la domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 e che pertanto l'affidamento in house può essere effettuato dalla stazione appaltante sotto la propria responsabilità e previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti tale affidamento e che comunque appare opportuno inserire nel contratto di servizio di specifica clausola di recesso nel caso in cui il procedimento di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 non termini positivamente;

Rilevato che con la variazione al DUP ed al bilancio di previsione 2018/2020 di cui alla deliberazione CC 116/2018 si è provveduto a variare gli stanziamenti che permangono per l'affidamento del Carnevale edizione 2019, 2020 rispettivamente e complessivamente € 414.800,00 per annualità e che per l'annualità 2018 sono determinati in € 92.000,00 sull'esercizio 2018 ed € 322.800,00 sull'esercizio 2019, ed € 414.800 sull'esercizio 2020;

Accertato che le Amministrazioni Comunali socie esercitano su detta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nel rispetto di tutte le condizioni prescritte al comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) prevedendo infatti l'articolo 5, comma 1, del codice dei contratti pubblici che una concessione o un appalto pubblico, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, è escluso dall'applicazione del codice dei contratti quando sui verificano tutti i requisiti prescritti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

Accertato che la natura giuridica di C.M.V. servizi srl soddisfa tutte le seguenti condizioni, stabilite dall'articolo 5 del D.lgs. n. 50/2016, che consentono di non essere assoggettata alla disciplina dettata dal Codice e dunque operare come società in house:

- oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- le Amministrazioni Comunali esercitano su detta società un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi nel rispetto di tutte le condizioni prescritte al comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici);

Considerato poi che l'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), comma 2 del D.lgs. 50/2016 recita: "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.";

Considerato che il Tar Lombardia - sez. Brescia, con la recente sentenza n. 691 del 17 maggio 2016, ha chiarito che il modello *in house* costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi pubblici locali, alternativo rispetto all'affidamento mediante selezione pubblica, per cui non costituisce un'eccezione alla regola (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II – 8/2/2016, n. 120);

Considerato altresì che recentemente il Consiglio di Stato (cfr. sez. V – 15/3/2016 n. 1034) ha evocato l'orientamento comunitario secondo cui un'autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e può farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche (in tal senso: CGUE, sentenza 6 aprile 2006 in causa C-410/14 (ANAV), e ha richiamato la propria precedente giurisprudenza la quale ha <<a propria volta stabilito che, stante l'abrogazione referendaria dell' articolo 23-bis del D.L. n. 112 del 2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell' articolo 4 del D.L. n. 138 del 2011 e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in house), è venuto meno il principio, con tali

disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Cons. Stato, VI, 11 febbraio 2013, n. 762)>> e che il Collegio osserva altresì che in un precedente lo stesso Tar ha precisato (cfr. sentenza sez. II – 22/3/2016 n. 431) che “l’ordinamento non predilige né l’in house, né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblico-privato, ma rimette la scelta concreta al singolo Ente affidante ...In definitiva, i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando, all’esito di una gara ad evidenza pubblica, il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato (ossia per mezzo di una Società mista e quindi con una “gara a doppio oggetto” per la scelta del socio e per la gestione del servizio), ovvero attraverso l’affidamento diretto, in house ...”;

Considerato altresì che (cfr. sentenza 9/5/2016 n. 639) è stato osservato come “la scelta, espressa da un ente locale, nella specie da un Comune, nel senso di rendere un dato servizio alla cittadinanza con una certa modalità organizzativa piuttosto di un’altra, ovvero in questo caso di ricorrere allo in house e non esternalizzare, è ampiamente discrezionale, e quindi, secondo giurisprudenza assolutamente costante e pacifica, è sindacabile nella presente sede giurisdizionale nei soli casi di illogicità manifesta ovvero di altrettanto manifesto travisamento dei fatti: nella materia dei servizi pubblici, affermano ad esempio il principio in generale C.d.S. sez. V 6 maggio 2011 n° 2713 e nel caso specifico della scelta di una gestione in house TAR Liguria sez. II 8 febbraio 2016 n° 120 e TAR Puglia Bari sez. I 12 aprile 2006 n. 1318”;

Considerato che il quinto considerando della direttiva n. 2014/24/UE chiarisce che “è opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”;

Considerato che l’introduzione dell’obbligo di motivazione circa le ragioni del mancato ricorso al mercato per un verso non trova alcun addentellato nel criterio direttivo che non lo menziona affatto, per altro verso, e soprattutto, non ha nulla a che vedere con la valutazione della congruità delle offerte, che attiene piuttosto alla loro sostenibilità in termini di prezzi e costi proposti (ex art. 97, comma 1, del D. Lgs. 50/2016) e che cioè, cioè con l’unico elemento che il criterio direttivo impone di valutare, oltre a quello della pubblicità e trasparenza degli affidamenti, mediante l’istituzione, a cura di Anac, dell’elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house;

Considerato che la sostenibilità in termini di prezzi e costi proposti (ex art. 97, comma 1, del D. Lgs. 50/2016) è rappresentata dal progetto di gestione presentato da C.M.V. servizi srl ed assunto al Protocollo in entrata n.0066407/2018 con oggetto: 'P.E.F. CARNEVALE DI CENTO' relativo al piano economico finanziario relativo all’affidamento dei servizi relativo agli anni 2019 e 2020 e che le risorse necessarie per tali progettualità sono previste nel bilancio di previsione 2018/2020 nelle annualità 2018, 2019 e 2020 stante la necessità di assicurare fin dall’anno 2018 la copertura di costi connessi alla realizzazione dei carri mascherati;

Vista la bozza di contratto di servizio tra l’amministrazione Comunale di Cento e C.M.V. Servizi srl, Società in house providing partecipata del Comune di Cento, per la gestione della manifestazione carnevalesca “Carnevale di Cento” con sfilata di carri allegorici da svolgersi in n. 5 domeniche consecutive nei mesi di gennaio/febbraio/marzo in date che verranno stabilite annualmente dal Comune ed altri momenti di aggregazione popolare tesi ad offrire esibizioni/manifestazioni e a far riscoprire il piacere di vivere la città nel periodo di Carnevale ed anche in altri periodi nonché il *front office* dell’ufficio IAT (Informazione Accoglienza Turistica) per gli esercizi 2019 e 2020 come da nota protocollo in entrata n. 0066407/2018 con oggetto: 'P.E.F. CARNEVALE DI CENTO' relativo al piano economico finanziario relativo all’affidamento dei servizi relativo agli anni 2019 e 2020 redatto da CMV Servizi srl ed allegato in parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 76 del vigente Regolamento di contabilità sull’espressione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Su proposta **del Sindaco**;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

per le considerazioni esposte in premessa e qui interamente riportate:

- a) di ritenere quanto esposto nella premessa e narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- b) di approvare il contratto di servizio tra l'amministrazione Comunale di Cento e C.M.V. Servizi srl, Società in house providing partecipata del Comune di Cento, per la gestione della manifestazione carnevalesca "Carnevale di Cento" con sfilata di carri allegorici da svolgersi in n. 5 domeniche consecutive nei mesi di gennaio/febbraio/marzo in date che verranno stabilite annualmente dal Comune ed altri momenti di aggregazione popolare tesi ad offrire esibizioni/manifestazioni e a far riscoprire il piacere di vivere la città nel periodo di Carnevale ed anche in altri periodi nonché il *front office* dell'ufficio IAT (Informazione Accoglienza Turistica) per gli esercizi 2019 e 2020 come da nota protocollo in entrata n. 0066407/2018 con oggetto: 'P.E.F. CARNEVALE DI CENTO' relativo al piano economico finanziario relativo all'affidamento dei servizi relativo agli anni 2019 e 2020 redatto da CMV Servizi srl ed allegato in parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- e) di dare atto che le risorse relative alla contribuzione comunale sono disponibili alla codifica 14021.03 000001, cap. 1/0 1110203 "Servizi connessi all'organizzazione di manifestazioni", del Bilancio di Previsione 2018-2020, esercizi 2018, 2019 e 2020 specificando che per la gestione del carnevale dell'edizione 2019 sono complessivamente stanziati € 414.800,00 di cui € 92.000,00 sull'esercizio 2018 ed € 322.800,00 sull'esercizio 2019, e per l'esercizio 2020 € 414.800,00;
- f) di dare mandato ai dirigenti responsabili dei Settori "Servizi alla Persona" e "LL.PP. ed Assetto del territorio" di sottoscrivere a norma del vigente regolamento dei contratti il contratto di servizio;
- f) di provvedere alla pubblicazione sul sito dell'ente del presente provvedimento ai sensi dell'art. 174, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000, e ss.mm.ii.;

Quindi, con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

stante l'urgenza a provvedere, derivante dalla necessità di trasferire le risorse già programmate a CMV servizi srl, per l'avvio delle attività della manifestazione Carnevale di Cento 2019, di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
Fabrizio Toselli

Firma
Il Vice Segretario Generale
Dott. Mauro Zuntini

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, li _____ Il Pubblico Ufficiale _____